

Norme e incentivi

Batterie e rifiuti di batterie - Regolamento (UE) 2023/1542

È stato pubblicato nella GU L 191/1 del 28 luglio 2023 il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (12 luglio 2023), relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

L'applicazione decorre **dal 18 febbraio 2024**, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

L'obiettivo è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo allo stesso tempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente, nonché proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.

Sono imposti **obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie**. Si stabiliscono inoltre i **requisiti per gli appalti pubblici verdi** riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

La norma si applica a tutte le categorie di batterie, incluse quindi batterie portatili, le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse, le batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Tra le principali misure previste:

- l'articolo 6 enuncia le restrizioni relative alle **sostanze presenti nelle batterie al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente** e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il regolamento 2023/1542 integra il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e consente l'adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che comprendano la fase dei rifiuti. Oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stabilite restrizioni per la presenza di mercurio, cadmio e piombo in alcune categorie di batterie.
- l'articolo 13 e l'allegato VI stabiliscono i requisiti in materia di **etichettatura obbligatoria** sulle batterie (dal 18 agosto 2026), volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica, sostanze pericolose. L'allegato XIII elenca le informazioni da includere nel **passaporto della batteria**;
- vi è l'introduzione di una politica di **dovuta diligenza per gli operatori economici**;
- gli articoli 41 e 42 rispettivamente enunciano **obblighi per importatori e distributori**;
- all'articolo 45 si espongono gli **obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie** che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione;
- dall'articolo 56 si comunicano le disposizioni riferite alla **responsabilità**

estesa del produttore;

- nuovi e crescenti obiettivi di **raccolta dei rifiuti** di batterie portatili: il 45% entro quest'anno; il 63% entro il 2027 e il 73% entro il 2030;
- sono previsti anche **livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie**, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031;
- sono annunciati **livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo** da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l'entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel.

Si allega il testo completo della normativa per approfondimenti.

Per eventuali

delucidazioni: ufficio.ambiente@federlegnoarredo.it

